



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



*Città di Francesco Lomonaco*

## DETERMINAZIONE N° 229 del 11/03/2019

N° 3551 di Protocollo Generale

N° d'ord. 409 Reg. Pubblicazioni

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	Nr. d'ordine <u>96</u>	del <u>08.03.2019</u>
<b>UFFICIO AFFARI LEGALI</b>	Nr. d'ordine <u>07</u>	del <u>08.03.2019</u>
<b>OGGETTO:</b> Causa Comune di Montalbano Jonico/AXA Assicurazioni +altri per recupero somme relative al danneggiamento subito dal muretto di via Eraclea nel sinistro dello 09.01.2017. Liquidazione competenze professionali all'avv. Francesca Mitola.		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria	art.124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n.1118 RR.PP./17 € 1.944,67	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
<b>Data 08/03/2019_</b>	<b>Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria</b> <b>f.to Rag. Antonio DAMIANO</b>	

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

#### PREMESSO:

- **che** in data 9.1.2017 alle ore 01,00 circa la sig.ra Perriello Bruna , residente in Montalbano Jonico alla via Cappuccini n,23 alla guida dell'autovettura Ford Fiesta Tg. BP317FE, di proprietà del sig. Malvasi Pietro, residente in Montalbano Jonico alla via Lomonaco n.22, nel percorrere via Eraclea nell'abitato di questo comune , in prossimità della curva all'altezza dell'abitazione della famiglia Izzo, perdeva il controllo dell'autovettura che urtava violentemente contro il muretto situato sul lato destro della strada, facente parte del patrimonio comunale;
- che** con nota del 2.2.2017 prot.1504 si invitava e diffidava la Axa assicurazioni , compagnia assicuratrice della detta autovettura, nonché i sigg.ri Perriello Bruna e Malvasi Pietro a risarcire i danni materiali subiti dal comune, con riserva di quantificazione;
- che** il tecnico comunale geom. Rocco Breglia, a seguito di sopralluogo congiunto con il perito della AXA Assicurazioni effettuato in data 22.2.2017, con nota di pari data quantificava i danni subiti dal muretto in questione in una spesa complessiva presumibile e non inferiore di euro 8.000,00 per lavori di demolizione, ripristino con materiale similare e stesse tecniche ricostruttive e ricostruzione del manto stradale;
- che** con nota dello 01.03.2017, acquisita agli atti dell'ente in data 3.3.2017 con prot. n. 2858, la Axa Assicurazioni s.p.a. comunicava di non poter procedere al risarcimento del danno, ritenendo l'evento ascrivibile a responsabilità di questo ente per non aver provveduto ad una adeguata pulizia delle strade e non aver negato il transito ai veicoli in zona ad alto rischio per via del ghiaccio;

#### RILEVATO che:

-con deliberazione di G.C. n.61 del 7.4.2017, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva:

- 1) Di prendere atto della relazione del geom. Rocco Breglia del 22.2.2017;
- 2) Di affidare ad un legale esterno l'incarico di procedere all'invito di stipula di convenzione di negoziazione assistita , ex art.2 del D.L.n.132/2014 , per il recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni causati al muretto di via Eraclea facente parte del patrimonio edilizio comunale;

- 3) Di incaricare il Responsabile dell'area tecnica a porre in essere eventuali atti consequenziali ivi compresa la stipula di eventuale accordo di negoziazione assistita;
- 4) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico di assistenza legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la somma di € 300,00 onnicomprensiva;

-**che** con propria determina n. 41 del 19.4.2017 (RGS) 279 nel prendere atto della predetta deliberazione, si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesca Mitola del foro di Matera;

- **che** con nota del 28.07.2017, acquisita agli atti dell'ente in data 01.08.2017 con prot. n.9945, l'avv. Mitola comunicava che la Compagnia Assicuratrice AXA non aveva risposto all'invito di negoziazione assistita finalizzato alla richiesta di risarcimento del danno derivato al Comune a seguito del sinistro del 9.1.2017;

- **che**, di conseguenza, con delibera di G.C. n.152 del 7.9.2017 si stabiliva:

- Di prendere atto della nota dell'avv. Francesca Mitola prot. n. 9945 dello 01.08.2017;

- Di affidare ad un legale l'incarico di agire in giudizio per il recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni causati al muretto di via Eraclea facente parte del patrimonio edilizio comunale;

- Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico di assistenza legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-**che** con propria determina n.98 del 15.09.2017 (R.G.712/17) nel prendere atto della predetta deliberazione, si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesca Mitola del foro di Matera, in quanto già a conoscenza dei fatti e si impegnava la somma di € 1.222,97 per il pagamento delle relative competenze e con successiva determina n. 104 del 9.10.2017 (R.G.777/ 17) si integrava l'impegno di spesa di ulteriori € 721,7 per un totale di € 1.944,67, in data 03.10.2017 veniva sottoscritto contratto disciplinante le prestazioni per l'incarico legale in questione;

-**che** instaurato il giudizio con atto di citazione del 8.1.2013, il procedimento si concludeva transattivamente con adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. dal Giudice di Pace di Pisticci che con ordinanza n.72/18 poneva a favore di questo Comune a carico dei convenuti in solido tra loro il pagamento della somma di € 3.000,00 oltre interessi fino al soddisfo oltre € 1095,60 per spese di giudizio di cui 295,60 per spese vive ed 800,00 per compensi oltre accessori di legge;

- **che** l'avv. Francesca Mitola con nota del 20.02.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 21.02.2019 con prot. n.2544 richiedeva il pagamento delle sue competenze come da disposizioni del detto giudice per un ammontare di € 1.462,90 compresi r. f. al 15%, iva, cap e spese vive;

**RILEVATO** che la AXA assicurazioni, in ottemperanza alla predetta ordinanza, ha provveduto a versare all'ente la somma complessiva di € 4.462,90 per risarcimento danni e spese legali, come si evince dalle reversali n.133 e 226 /2019;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal legale dell'ente in considerazione dell'incarico svolto ammontante complessivo di € 1.462,90;

**DATO ATTO**, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali;

**VISTO** l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

**RILEVATO** che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:

-L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

-L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi espressi :

- 1) **Di** Liquidare e pagare a favore dell'avv. Francesca Mitola la somma di € 1.462,90 compresi r.f. al 15%, iva, cap e spese vive a titolo di competenze per la difesa dell'ente nel giudizio in premessa esplicitato, così come disposto dal Giudice di Pace di Pisticci con ordinanza n.72/2018;
- 2) **Di** imputare la detta somma al cap.124 RR.PP. 2017 del bilancio corrente esercizio provvisorio;
- 3) **Di** disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica;
- 4) **Di** attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 5) **Di** disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E  
SOCIO-CULTURALE**

f.to Dr. Vincenzo PIERRO

P.I. f.to mtT

---

---

**CITTA' DI MONTALBANO JONICO**



Provincia di Matera  
**UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

[www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

**Città di  
Francesco  
Lomonaco**



**CRON. N. 409 / 2019**  
**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.

Dalla residenza comunale, 11/03/2019

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
*f.to (Maurizio BARLETTA)*